

Cooperative compliance: semplificazioni e interpello breve

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"
Raffaella De Carlo - Loconte & Partners*

A poco più di un anno dall'introduzione, ad opera del D.Lgs. n. 128/2015, del regime di adempimento collaborativo nel sistema fiscale nazionale, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle questioni di maggiore rilevanza relative al nuovo istituto. In primo piano nella circolare n. 38/E/2016 la possibilità, per i soggetti aderenti al regime, di beneficiare della semplificazione degli adempimenti tributari e di accedere alla procedura abbreviata di interpello. Le esperienze maturate in ordinamenti stranieri, infatti, insegnano che trasparenza e cooperazione preventiva sono le coordinate da seguire per garantire maggiore certezza nei rapporti tra Fisco e contribuenti.

Il percorso che ha condotto all'implementazione nel nostro ordinamento fiscale di un **nuovo modello di cooperazione** tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, improntato alla trasparenza e alla reciproca collaborazione, è stato tutt'altro che celere e semplice.

Promuovere ed attuare - per adeguare il nostro sistema agli standards internazionali, oltre che alle raccomandazioni provenienti dall'OCSE - la filosofia della **cooperative compliance** ha richiesto, infatti, ben più che la semplice modifica o aggiunta di qualche disposizione normativa. Si è reso necessario, infatti, superare quell'impostazione tradizionale e ben radicata che concepisce le parti del rapporto tributario come inevitabilmente contrapposte, per poi ridisegnare tale rapporto in termini di cooperazione reciproca.

Dopo una prima fase di rodaggio avviata nel 2013, il progetto ha preso concretamente vita con l'emanazione del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che, attuando i principi fissati dalla **legge delega fiscale** n. 23/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime dell'**adempimento collaborativo**.

L'obiettivo perseguito è sintetizzabile nella volontà di favorire forme di **comunicazione** e di **cooperazione rafforzata** tra l'Amministrazione Finanziaria e quei contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché di agevolare la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia tributaria.

Leggi anche [Cooperative compliance](#)

Il fondamento della cooperative compliance è rappresentato, del resto, proprio dalla possibilità per l'Amministrazione di valutare **preventivamente** le fattispecie potenzialmente a rischio, consentendo alle imprese di scongiurare, con riferimento ad operazioni complesse o soggette a vari approcci interpretativi, il pericolo di operare in violazione delle norme tributarie o in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento fiscale.

In quest'ottica, particolare rilevanza assumono, per i contribuenti che accedono al regime (secondo le condizioni e le modalità fissate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2016), le previsioni di specifiche **semplificazioni** degli adempimenti tributari e di una **procedura abbreviata di interpello**.

La circolare n. 38/E del 16 settembre scorso fornisce importanti indicazioni al riguardo, dando risposta a quesiti interpretativi e sciogliendo i dubbi emersi in fase di prima applicazione della nuova disciplina.

Leggi anche

- Cooperative compliance: come implementare il sistema di controllo fiscale

- Adempimento collaborativo: sciolti i dubbi degli operatori

Semplificazioni di adempimenti tributari

Quanto al primo profilo, e in particolare alla tipologia di semplificazioni attuabili, è evidente che esse non potranno intaccare gli obblighi imposti da disposizioni normative, ma verosimilmente riguarderanno **adempimenti procedurali** o **obblighi documentali**.

Lo stesso D.Lgs. n. 128 del 2015, ad esempio, già esonera i soggetti aderenti al regime dall'obbligo di prestare **garanzia** per il pagamento dei **rimborsi delle imposte**, sia dirette che indirette.

Sul punto, inoltre, la circolare n. 38/E chiarisce che tutte le semplificazioni accordate, individuate sulla base degli elementi informativi in possesso dell'Agenzia, saranno "calibrate" in funzione delle particolarità e delle esigenze del soggetto che ne beneficia, pur potendo le stesse semplificazioni essere riconosciute ad altri contribuenti che versino in condizioni analoghe e con esigenze identiche.

Procedura abbreviata di interpello

Quanto al secondo profilo, la facoltà di ricorrere all'istituto dell'interpello abbreviato - secondo le previsioni di cui al D.M. 15 giugno 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - consente di ottenere in termini rapidissimi (appena **45 giorni** decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero da quella di ricezione dei dati carenti) e in via preventiva una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete rispetto alle quali si ravvisino rischi fiscali.

La circolare n. 38/E/2016, al riguardo, precisa che l'**accesso** alla procedura è riservato ai soli contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e che la risposta resa dall'Ufficio ha efficacia nei confronti dell'istante e dei soggetti nella cui sfera giuridica si producono gli effetti fiscali della risposta resa.

In particolare, per i regimi del **consolidato fiscale** e dell'**IVA di gruppo**, dovrà distinguersi a seconda che l'**istanza** sia proposta dalla consolidante/controllante ovvero dalla consolidata/controllata:

- nel primo caso, il quesito potrà avere ad oggetto sia questioni riguardanti la singola società consolidante/controllante sia questioni proprie del regime del consolidato o dell'IVA di gruppo;

- nel secondo caso, invece, l'interpello potrà riguardare **esclusivamente** questioni relative alla **singola società**: determinazione del proprio reddito complessivo netto o di elementi da trasmettere alla fiscal unit, questioni riguardanti il trattamento Iva delle proprie operazioni.

Il chiaro intento premiale di tali previsioni, perfettamente in linea con lo spirito collaborativo che ispira il regime, contribuisce a rendere effettiva l'inversione di tendenza che si è inteso imprimere alle relazioni tributarie, anche attraverso la creazione di modalità privilegiate di interazione tra Fisco e contribuenti. Come visto, l'adesione al regime offre ai contribuenti, assieme alla possibilità di beneficiare di semplificazioni degli adempimenti fiscali, la garanzia di un "canale diretto" di comunicazione con l'Amministrazione e il vantaggio di usufruire di forme di interlocuzione costante e preventiva.

Sebbene, dunque, l'accesso al regime di adempimento collaborativo richieda alle imprese un **impegno non indifferente** (viste, ad esempio, la necessità di dotarsi di un **efficace sistema di controllo interno** e l'esigenza di procedere al **monitoraggio** continuo dei possibili **rischi fiscali**), deve riconoscersi, anche in base all'analisi comparatistica delle esperienze di ordinamenti stranieri, che tale regime potenzialmente è in grado di assicurare alle stesse imprese, anche ai fini delle proprie valutazioni strategiche, un sistema fiscale più stabile e chiaro, con un maggiore appeal anche sul piano internazionale.

